

Documento di consultazione n. 1/2020

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	
---------------------	--

Osservazioni generali		<p>L'impatto della normativa, della nuova alimentazione della banca dati e i flussi di Ania e la nuova codificazione richiesta per identificare le nuove agevolazioni normative dei contratti ha risvolti tecnici ed applicativi ed espone le Compagnie a interventi in tempistiche assolutamente insufficienti che impongono, in una prima fase, una gestione manuale, in attesa dello sviluppo informatico stabile aumentando il rischio operativo.</p>
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
1	5	<p>Si chiede un chiarimento in merito al nuovo dettato della norma che dispone di riportare la sinistrosità pregressa nei casi di applicazione dell'art.134, comma 4 bis:</p> <p><i>"In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle assicurazioni private, la sinistrosità pregressa è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio."</i></p> <p>Si evidenzia che l'art.7 comma 3 del Provvedimento IVASS n.72 oggetto della presente consultazione, in applicazione della Legge 40/2007 (c.d. "Legge Bersani") disciplina l'attribuzione della classe CU per i soli casi di prima assicurazione (immatricolazione o voltura) e prevede di non conservare la sinistrosità pregressa.</p> <p>Si chiede di chiarire come interpretare le due norme apparentemente contraddittorie.</p> <p>Nel caso in cui si confermi l'applicazione delle previsioni dettate dalla "Legge Bersani", si chiede di chiarire che la sinistrosità pregressa non vada riportata in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto.</p> <p>Si chiede inoltre di introdurre una diversa classificazione che permetta di distinguere tra rinnovi e prima assicurazione.</p>

